



19654/15
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

CONTRIBUTO UNIFICATO

Udienza pubblica in
data 16/7/2015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

OGGETTO
Reclamo contro sentenza di
fallimento

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 12534/2009
cron. 19654
Rep. 1281

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Aldo Ceccherini	Presidente
dott. Aniello Nappi	Consigliere
dott. Antonio Didone	Consigliere
dott. Rosa Maria Di Virgilio	Consigliere
dott. Renato Bernabai	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Grana e Rovera s.n.c. e i soci Giancarlo Grana e
Luciano Ravera, domiciliati in Roma, piazza Dante
12, presso l'avv. Silvio Avellano, rappresentati e
difesi dall'avv. Fabio Garaventa, come da mandato
in calce al ricorso

- ricorrente -

Contro

Fallimento Grana & Ravera

- intimato -

Contro

1355
2015

Aspra Finance s.p.a., domiciliata in Roma, via Alberico II 33, presso l'avv. Elio Ludini, che la rappresenta e difende, come da mandato a margine del controricorso

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 441/2009 della Corte d'appello di Torino, depositata il 2 marzo 2009

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

uditi i difensori, avv. Silvio Avellano, per i ricorrenti, e avv. Anna Chiozza, delegata per la resistente

Udite le conclusioni del P.M., dr. Umberto De Augustinis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino rigettò il reclamo proposto dalla Grana e Rovera s.n.c. e dai soci illimitatamente responsabili Giancarlo Grana e Luciano Ravera avverso la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento.

Ritennero i giudici del merito che era rimasta senza prova la dedotta carenza dei requisiti dimensionali minimi per l'assoggettabilità a fallimento, in

CASO.it



quanto, considerato il valore reale dell'immobile aziendale, l'attivo patrimoniale della società aveva superato nei tre esercizi precedenti il valore di €. 300.000 e l'ammontare complessivo dei debiti superava di certo il limite dei €. 500.00.

Contro la sentenza ricorrono per cassazione la Grana e Rovera s.n.c. e i soci Giancarlo Grana e Luciano Ravera, proponendo due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso il creditore Aspra Finance s.p.a., mentre non ha spiegato difese il fallimento.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 1 legge fall., con riferimento al parametro dell'attivo patrimoniale minimo di €. 300.000.

Sostengono che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, il valore dell'immobile aziendale andava computato con riferimento al costo storico, altrimenti si considera investimento il ricavo derivante dalle plusvalenze realizzate nel corso degli anni.

Il motivo è fondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa corte «in tema di presupposti dimensionali per l'esonero

it



dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. a), legge fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", ed anche successivamente in quello sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007) e di cui è espressione l'art. 2424 c.c., con la conseguenza che, con riferimento agli immobili, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera - al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale - il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2426, numeri 1 e 2, c.c., e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio» (Cass., sez. I, 29 ottobre 2010, n. 22146, m. 614605).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 1 legge fall. con riferimento al parametro dell'ammontare minimo dei debiti complessivi.

Sostengono che i giudici del merito hanno duplicato l'importo del debito verso la Banca popolare di No-

it



vara, iscritto anche tra i debiti verso fornitori, e abbiano considerato anche gli interessi moratori unilateralmente indicati dagli istituti di credito. Il motivo è inammissibile.

La dedotta duplicazione del debito verso la Banca popolare di Novara manca di qualsiasi riscontro e sul punto il ricorso è privo di autosufficienza.

Quanto agli interessi moratori, i giudici del merito hanno plausibilmente fatto riferimento alla notevole incidenza degli interessi legali e convenzionali in ragione della risalenza nel tempo dei debiti. E sul punto i ricorrenti, cui incombeva l'onere probatorio, non hanno dedotto censure specifiche.

3. L'inammissibilità del secondo motivo comporta, nonostante la fondatezza del primo motivo, il rigetto del ricorso, atteso che è sufficiente la insussistenza anche di uno soltanto dei parametri per legittimare la dichiarazione del fallimento.


Considerato tuttavia che il parametro dell'attivo patrimoniale era stato l'unico posto a fondamento della sentenza dichiarativa del fallimento, si giustifica la compensazione delle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Roma, 16 luglio 2015

Il Presidente



Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)



**DEPOSITATO
IN CANCELLERIA**
- 1 OTT 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Andrea BIANCHI

IL CASO.it